

**CATERINA RINALDI**

CN = RINALDI  
CATERINA  
C = IT

STUDIO LEGALE  
RINALDI CATERINA  
Via

Cell. - Tel/Fax

Email:

ORIGINALE

**TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 135 CCNL**

\*\*\*\*\*

Per la signora **SIMONA BUONOMO**, C.F. , nata a  
( ) il 21.08.1989, residente in .( ) in via  
rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'**avv. CATERINA RINALDI**, C.F. , del foro di Bergamo, con studio  
Via n. , fax , PEC  
elettivamente domiciliato in  
( ), nella Via , presso e nello studio dell'avv. Caterina Rinaldi. L'avvocato Caterina Rinaldi dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax  
, e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

\*\*\*

**NEI CONFRONTI DI**

**UFFICIO SCOLASTICO DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Via Polesine n. 13 Milano

**UFFICIO SCOLASTICO DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA**

- Servizio legale e contenzioso -

- Segreteria di conciliazione-

Via S. Antonio 14 – Brescia

**IC EST 1 S. MARIA BAMBINA**

Via del Verrocchio n. 328 Brescia

\*\*\*\*\*

- La signora Buonomo Simona risultava inserita nelle graduatorie d'istituto del personale ATA della provincia di Brescia per il triennio 2014/17 nel profilo di assistente amministrativo con il punteggio di 13,00 ed in particolare risultava in posizione di 437 nell'IC S. Maria Bambina Est 1 Brescia;

- Il Dirigente scolastico dell'IC S. Maria Bambina Est 1 Brescia, nel periodo di validità delle G.I. per il triennio 2014/17 risulta aver conferito supplenze temporanee nel profilo di assistente amministrativo a persone con punteggio inferiore rispetto a quello della signora Buonomo ed in particolare:
  - o Nell'anno scolastico 2014/15, la signora Casale Anna inserita nella stesse graduatorie con un punteggio di 12,1 ed in posizione di 712 è stata destinataria di diversi contratti a tempo determinato con decorrenza:
    - dal 04.03.2015 al 15.03.2015 per n. 30 ore di servizio settimanale;
    - dal 17.03.2015 al 17.05.2015 per n. 30 ore di servizio settimanale;
    - dal 20.04.2015 dal 20.04.2015 per n. 6 ore di servizio settimanale;
    - dal 27.04.2015 dal 27.04.2015 per n. 6 ore di servizio settimanale;
    - dal 19.05.2015 al 03.06.2015 per n. 30 ore di servizio settimanale;
    - dal 04.06.2015 al 28.06.2015 per n. 30 ore di servizio settimanale;
    - dal 30.06.2015 al 10.07.2015 per n. 30 ore di servizio settimanale;
    - ( come si evince dalla pag. 4 del contratto di lavoro allegato doc. 1)
  - o Nell'anno scolastico 2015/16, la signora Casale Anna inserita nella stesse graduatorie con un punteggio di 12,1 ed in posizione di 712 è stata destinataria di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 23.09.2015 per n. 36 ore di servizio settimanale (come da contratto che si allega doc. 1);
  - o Nell'anno scolastico 2017/18, la signora Cortesi Alice inserita nella stesse graduatorie con un punteggio di 7 ed in posizione 5829 è stata destinataria di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 05.10.2017 per n. 6 ore di servizio settimanale (come da contratto che si allega doc. 2);
- Detti incarichi dovevano essere attribuiti alla signora Buonomo Simona in ragione del maggior punteggio posseduto dalla stessa, ma contrariamente ai principi di correttezza, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, non è stata nemmeno convocata come previsto della normativa vigente;
- L'illegittimità della mancata convocazione emerge dalla documentazione pubblicata sull'albo on-line dell'istituto scolastico nonché dalla documentazione pervenuta alla mia assistita in seguito di istanza di accesso

agli atti che si allega;

- Considerate le disposizioni di legge nonché quelle contenute nel D. M. 430 del Dicembre 2000 e nel CCNL Scuola, nell'interesse della signora Buonomo Simona si chiede l'integrale riconoscimento del trattamento giuridico di tutto il servizio sopraindicato che dovrà essere riconosciuto ai fini dell'attribuzione del punteggio;
- La mancata convocazione ha comportato evidenti danni alla mia assistita anche in considerazione dell'ultimo aggiornamento delle G.I. del personale ATA della provincia di Brescia, ove la mia assistita è stata confermata nelle G.I. per il triennio 2017/21 con il punteggio di 13,5 e con la posizione di 531 nell'IC S.Maria Bambina Est 1 Brescia, senza poter beneficiare del punteggio che le sarebbe spettato se fosse stata correttamente convocata nel triennio precedente.
- Al fine di risolvere bonariamente l'insorgenda controversia, la signora Buonomo, in data 12.12.18, inviava all'IC Est 1 e alla Direzione Provinciale del lavoro di Brescia richiesta di conciliazione ex art. 410 cpc (doc. 3), ma l'istituto non aderiva al tentativo di conciliazione affermando che la signora Buonomo non sarebbe stata l'avente diritto e successivamente, a seguito di integrazione di istanza di accesso agli atti comunicava che i contratti oggetto di conciliazione avevano avuto la stessa natura giuridica fino alla naturale scadenza ovvero per la signora Cortesi Alice il contratto era scaduto in data 30.06.18 e per la signora Casale era scaduto in data 31.08.2016;
- Da tali dichiarazioni appare ancora più evidente l'irregolarità commessa nel conferimento delle supplenze per non aver trasformato contratti e non aver proceduto all'individuazione dell'avente diritto.
- Inoltre, nonostante le richieste inviate all'I.C. Est 1, ad oggi, non sono state fornite indicazioni in merito alla pendenza di giudizi e/o alla definizione di altre procedure di conciliazione intraprese da altre persone sulle stesse supplenze;

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, il sottoscritto procuratore e difensore nella spiegata qualità

CHIEDE

Alle autorità adite di voler procedere ai sensi dell'art 135 ccnl ad esperire il tentativo di conciliazione al fine di risolvere bonariamente l'insorgenza controversia avente ad oggetto il riconoscimento del trattamento giuridico di tutto il servizio sopraindicato che risulta essere stato affidato a persone con punteggio inferiore rispetto alla signora Buonomo, con riconoscimento integrale del reattivo punteggio utile per l'aggiornamento delle G.I.

Con riserva di agire, qualora non fosse accolta la richiesta di attribuzione del punteggio, per il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico oltre che risarcitorio per tutti i danni subiti e subendi in conseguenza della mancata convocazione della signora Buonomo anche in considerazione dei danni derivanti dal minor punteggio riconosciuto nelle nuove G.I. valide per il triennio 2017/21.

Si precisa altresì che, in mancanza di riscontro, ovvero nell'ipotesi di mancata conciliazione, l'esposta vertenza proseguirà nelle competenti sedi mediante procedimento giurisdizionale ordinario per il riconoscimento di cui sopra.

Si produce

Doc. 1 contratto di lavoro della signora Casale ;

Doc. 2 contratto di lavoro della signora Cortesi;

Doc 3 ricorso ex art. 410 cpc;

Doc. 4 comunicazioni ricevute dall'IC

Con ogni più ampia riserva.

*Salvis iuribus*

22.01.2019

Avv. Caterina Rinaldi